

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

387 / 2025 del 31/10/2025

Oggetto: RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, CASA DI CURA SAN CAMILLO - PRESA D'ATTO

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, CASA DI CURA SAN CAMILLO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere al rinnovo dell'accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con la Fondazione Opera San Camillo, Casa di Cura San Camillo, nota prot. n. 26323 del 03.09.2025;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, sono di seguito descritte;
- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- la Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona;
- è' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Ospedale può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
- la Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2028, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2025, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura San Camillo nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'Istituto riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto del rinnovo dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Fondazione Opera San Camillo, Casa di Cura San Camillo, con sede legale in Cremona (CR), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime all'ASST di Cremona o ad altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto rinnovo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2028, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2025, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione Opera San Camillo, Casa di Cura San Camillo nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - la Casa di Cura si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Istituto, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Ospedale può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di

soccorso nel territorio;

- la Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025 e successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 la Casa di Cura riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Cremona di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00.
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	
	TRA	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	Autorizzazione Fondazione Opera San Camillo - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI.Prot.n. 22172/2018 DEL 01/02/2018
	sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	
	rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro	
	tempore, nella sua qualità di Direttore Generale	
	E	
	Fondazione Opera San Camillo, Casa di Cura San Camillo (di seguito per	
	brevità Casa di Cura), con sede in Cremona (CR) via Mantova 113, C.F.	
	97477630152 /P.IVA 06532810964 in atto rappresentata da Padre Virginio	
	Bebber quale legale rappresentante.	
	PREMESSO CHE	
	la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede,	
	tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di	
	degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso	
	e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un	
	accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per	
	garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali	
	complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale	
	requisito è coordinata da AREU.	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al	
	miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso	
		Pagina 1 di 10

Pagina **2** di 10

	pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di	
	ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere	
	riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private	
	richiedenti il servizio;	
	la Casa di Cura, nella persona del suo legale rappresentante, ha	
	espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari	
	urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;	
	la suddetta Casa di Cura non è dotata di Pronto Soccorso, ma	
	dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire	
	assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero	
	insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria	
	durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura alla struttura	
	ospedaliera; la Casa di Cura, inoltre, precisa di aver da tempo attivato	
	una convenzione con l'ASST di Cremona già individuata come sede di	
	DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	con il SSR, quali ad esempio Case di Cura accusino problematiche	
	cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30')	
	un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-	
	dipendente presso l'ASST di Cremona o altra struttura sanitaria di	
		Pagina 3 di 10

		riferimento per la specifica condizione clinica.	
		ART. 3 Condizioni Operative	
		Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
		dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da	
		parte della Casa di Cura San Camillo, sono di seguito descritte.	
		La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
		disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
		soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
		soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
		La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
		l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
		provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
		MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente,	
		mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
		presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di	
		Cremona.	
		E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura	
		decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di	
		assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere	
		inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della	
		richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della	
		propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale	
		impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto	
		sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di	
		soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene	
		Pagina 4 di 10	

	messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso nel territorio.	
	La Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in	
	particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente,	
	ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Casa di	
	Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo la Dott.ssa	
	Mariangela Dallavalle di cui ai recapiti telefonici 0372567592 e, quale	
	referente sanitario, il Dott. Guido Pedrazzini di cui ai recapiti telefonici	
	0372567111.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la	
	Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto	
	il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla	
	SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo	
	effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal	
	MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando	
	che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente	
		Pagina 5 di 10

	comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile	
	all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in	
	struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.	
	La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi	
	precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura	
	emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
	SOSU52G e la pec relativa alla fattura elettronica	
	sancamillo.cremona@pec.operasancamillo.net .	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2028, fatti salvi gli eventuali	
	intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2025 per evitare di interrompere un	
	servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo	
	dipendenti presso la Casa di Cura nelle more del perfezionamento della	
	convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Pagina 6 di 10	

	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto	
	di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di	
	Cura.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga	
	del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono	
	procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza,	
	mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini	
	previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS	
	di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri	
	diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo,	
	anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
		Pagina 7 di 10
Copia informatica per consultazione		Pagina 14 di 17

	esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di	
	Pagina 8 di 10	

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati

I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Fondazione Opera San Camillo, Casa di Cura San Camillo rappresentata
dal Legale Rappresentante Padre Virginio Bebbier

Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Fondazione Opera San Camillo, Casa di Cura San Camillo rappresentata
dal Legale Rappresentante Padre Virginio Bebbier

ALLEGATO TECNICO

A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE